

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1836 DEL 02/11/2023

### **O G G E T T O**

MODIFICA DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI LIBERA PROFESSIONE OCCASIONALE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 1891/23

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce:

“L'art. 117 co. 6 del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019, nonché la D.G.R.V. n. 1314/2016 e l'art. 36 del vigente Regolamento aziendale sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, approvato con deliberazione n. 304 del 02.03.2023, prevede per i Dirigenti Medici che abbiano optato per il rapporto di esclusività, la possibilità di partecipare ai proventi dell'attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta, individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del SSN/SSR o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione (c.d. libera professione occasionale);

in particolare la DGRV n. 1314 del 16.08.2016, all'art. 3 dell'allegato A, prevede quanto segue:  
“...(omissis) Il CCNL stabilisce inoltre che, in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo dell'attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte. A tal proposito, si evidenzia che per occasionalità deve intendersi un'attività saltuaria e non programmabile e, pertanto, nell'atto convenzionale dovrà essere esclusa la possibilità per la struttura richiedente di tenere liste di prenotazione.

La convenzione dovrà prevedere un numero massimo di accessi che comunque non potrà essere superiore a n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno (omissis)”;

Per le finalità di cui alla D.G.R.V. 1314/2016 e, in particolare, al fine di fissare il limite massimo di attività svolta in regime di libera professione occasionale di ciascun dirigente, l'Azienda U.L.SS. n. 8 con delibera n. 1277 del 15.07.2021 aveva adottato sperimentalmente linee di indirizzo le quali vincolavano i volumi di attività occasionale a quelli di libera professione intramuraria.

Ora viste le esigenze manifestate da alcuni dirigenti di elevare il volume di attività autorizzabile si è esaminata, negli incontri avvenuti nel corso del 2023 con l'Organismo Paritetico A.L.P.I., l'opportunità di rivedere tali vincoli, concordando di individuare un unico limite massimo autorizzabile pari a 200 prestazioni annuali, all'interno comunque dei limiti dei 2 accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno già previsti dalla DGR 1314 del 16.08.2016, così come di seguito specificato:

<b>LIBERA PROFESSIONE OCCASIONALE - Criteri per l'autorizzazione</b>
<b>Regola generale (L.R. 30 del 30/12/2016)</b>
<b>Il volume delle prestazioni erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale</b> (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
<b>Numero massimo di prestazioni di LP occasionale autorizzabili n. 200</b>
<b>Resta ferma la possibilità di attivare più contratti per lo stesso specialista, ma rimane il tetto complessivo, come sopra fissato.</b>

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane ha inviato la nota informativa sindacale alle OO.SS. della Dirigenza dell'Area Sanità in data 5/10/2023, e nella riunione sindacale avvenuta in data

25/10/2023 non sono state formulate osservazioni.

Tanto premesso, si propone pertanto di approvare le nuove linee di indirizzo aziendali specifiche per lo svolgimento di attività a pagamento a carattere occasionale, come sopra delineate e di cui all'art. 117 co. 6 del C.C.N.L. della Dirigenza dell'Area Sanità del 19/12/2019, con effetto a valere per tutti i contratti annuali in essere.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di modificare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, le linee di indirizzo aziendale approvate con delibera n. 1277 del 15.07.2021, approvando un unico scaglione relativamente al numero massimo di prestazioni di L.P. occasionali autorizzabile, come di seguito indicato:

<b>LIBERA PROFESSIONE OCCASIONALE - Criteri per l'autorizzazione</b>
<b>Regola generale (L.R. 30 del 30/12/2016)</b>
<b>Il volume delle prestazioni erogate dal professionista in regime di libera professione non può essere superiore al volume di prestazioni erogate in regime istituzionale</b> (si valuta l'anno precedente alla data della richiesta)
<b>Numero massimo di prestazioni di LP occasionale autorizzabili n. 200 complessivo.</b>
<b>Resta ferma la possibilità di attivare più contratti per lo stesso specialista ma rimane il tetto complessivo, come sopra fissato.</b>

2. di applicare tale modifica a tutti i contratti in essere;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---